


DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE



.....

Oggetto: “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, Castellammare di Stabia; Presa d’Atto SENTENZA TAR Campania, Sezione I[^]-Napoli, N. 2589/2012 e determinazioni conseguenti.

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Direttore del Distretto Sanitario n. 53 di Castellammare di Stabia e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO che sul territorio di questa Azienda Sanitaria Distretto Sanitario 53 di *Castellammare di Stabia* ha sede operativa, alla Via Napoli n. 260, il “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, codice struttura 150.005 ed Iscrizione Albo A109021, con sede Legale in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19, in regime di temporaneo accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale;

Che questa stessa ASL prendeva Atto della nota della Prefettura – U.T.G. di Napoli, Prot. n. 1/34269/Area 1/Ter/O.S.P. del 22.12.2011, acquisita in data 10.01.2012 al n. 0001489, con la quale veniva trasmessa “... *informativa interdittiva disposta nei confronti della soc. Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale con sede in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19*” e, per l’effetto, a norma dell’art. 9 del Contratto sottoscritto con il predetto C.T.A. ai sensi dell’art. 8-quinq.c. 2 D. Leg.vo n. 502/1992 e s.m.i.-Anno 2011, e dell’art. 2, comma c), del vigente *Protocollo di Legalità in Materia di Appalti*, procedeva alla risoluzione immediata ed automatica del *Contratto* stesso con la Deliberazione di Direzione Generale n. 27/2012, il cui contenuto si intende integralmente richiamato e riportato con il presente atto;

Che la stessa Deliberazione Aziendale n. 27 del 17.01.2012 veniva trasmessa alla Regione Campania – Assessorato alla Sanità, Settore Rapporti con le AA.SS.LL.- per ogni valutazione di merito e di competenza per conseguenti provvedimenti in ordine al Temporaneo Accreditamento del predetto “Centro”, tenuto conto dell’inficiarsi del rapporto in essere per l’intervenuta *informativa interdittiva* e, per l’effetto, con la stessa Deliberazione si procedeva a sospendere il rapporto di temporaneo accreditamento con il “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, con sede operativa in Via Napoli 260 di C/mmare di Stabia, per giorni sessanta dalla notifica del predetto Atto deliberativo, nelle more delle predette determinazioni regionali;

Che il predetto “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’interdittiva della Prefettura di Napoli Prot. n. 1/34269/Areal/Ter/O.S.P. del 22.12.2011, recante informativa antimafia nei confronti del ricorrente; della Deliberazione n. 27 del 17.01.2012 del D. G. dell’ASL Napoli 3 Sud; del Decreto n. 10 del 18.01.2012 del Dirigente del Settore Assistenza Sociale della Regione Campania e di ogni altro atto connesso e conseguente;

Che l’adito T.A.R. Campania, *Sezione Prima - sede di Napoli*, sul predetto ricorso REG. RIC. N° 658/2012 proposto dal “Centro”, pronunciava ORDINANZA N. 355/2012 con la quale respingeva l’istanza cautelare e fissava per la trattazione di merito del ricorso stesso l’udienza pubblica del 23 maggio 2012;

Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, sul precitato ricorso REG. RIC. N° 658/2012, ha pronunciato la SENTENZA N. 2589/2012 comunicando a questa ASL Napoli 3 Sud che la stessa è stata pubblicata in data 30.05.2012;

Che la stesura della predetta sentenza N. 2598/2012 riporta varie considerazioni del Collegio le quali "... unitamente alle risultanze della documentazione agli atti di causa, conducono al rigetto di tutte le censure, ivi comprese quelle di mera illegittimità derivata avverso gli atti consequenziali emessi dall'amministrazione sanitaria locale (interruzione del rapporto di accreditamento ed applicazione della commessa penale)."

Che pertanto "Il TAR della Campania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso", proposto dal "Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale" contro interdittiva della Prefettura di Napoli, deliberazione n. 27 del 17.01.2012 dell'ASL Napoli 3 Sud; Decreto n. 10/2012 del Settore Assistenza Sociale della Regione Campania e di ogni altro atto connesso e conseguente, "lo respinge"

SI PROPONE

Di Prendere Atto della pronuncia dell'adito T.A.R. Campania, *Sezione Prima - sede di Napoli*, sul ricorso N° 658/2012 proposto dal "Centro" in oggetto, con la SENTENZA N. 2589 depositata il 30.05.2012, in copia allegata quale parte integrante e sostanziale, con la quale il predetto Tribunale ha *respinto* il ricorso REG. RIC. N° 658/2012, e, per l'effetto, richiamare integralmente i contenuti della deliberazione aziendale n. 27 del 17 gennaio 2012, per la pedissequa esecuzione, e sospensione del rapporto di temporaneo accreditamento del "Centro" in oggetto - sede Legale in Napoli P. M. Serao 19 e sede operativa in C/mmare di Stabia, Via Napoli 260, per giorni sessanta dalla pubblicazione della predetta sentenza, nelle more delle determinazioni del competente Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Rapporti con le AA.SS.LL.;

Di trasmettere alla Regione Campania, Assessorato alla Sanità - Settore Rapporti con le AA.SS.LL., la presente deliberazione aziendale per ogni valutazione di competenza e conseguenti determinazioni;

Il Direttore Distretto 53

Dr. F. Primitivo

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria compiuta dal Distretto Sanitario n. 53 di Castellammare di Stabia ed acquisito il parere del Direttore Sanitario Aziendale, nelle more della nomina del Direttore Amministrativo,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della pronuncia dell'adito T.A.R. Campania, *Sezione Prima - sede di Napoli*, sul ricorso N° 658/2012 proposto dal "Centro" in oggetto, con la SENTENZA N. 2589 depositata il 30.05.2012, in copia allegata quale parte integrante e sostanziale, con la quale il predetto Tribunale ha respinto il ricorso REG. RIC. N° 658/2012, e, per l'effetto, richiamare integralmente i contenuti della deliberazione aziendale n. 27 del 17 gennaio 2012 per la pedissequa esecuzione, nonché procedere alla sospensione del rapporto di temporaneo accreditamento del "Centro" in oggetto - sede Legale in Napoli P. M. Serao 19 e sede operativa in C/mmare di Stabia, Via Napoli 260, per giorni sessanta dalla data di pubblicazione della predetta sentenza (30 maggio 2012), nelle more delle determinazioni del competente Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Rapporti con le AA.SS.LL. della Regione Campania;

Di trasmettere alla Regione Campania, Assessorato alla Sanità - Settore Rapporti con le AA.SS.LL., la presente deliberazione aziendale per ogni valutazione di competenza e conseguenti provvedimenti in ordine al Temporaneo Accreditamento del "Centro" in questione, tenuto conto dell'inficiarsi del rapporto in essere;

Di trasmettere copia della presente, che si rende immediatamente esecutiva, al Servizio Affari Legali, al Legale Rappresentante della società in oggetto, al Direttore Servizio G.E.F., al Responsabile Servizio di Riabilitazione, al Servizio Controllo di Gestione, al Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, alla Prefettura - U.T.G. di Napoli, ai Sub Commissari Governativi "Per il Piano di Rientro Sanitario" presso Assessorato alla Sanità ed al Settore Rapporti con le AA.SS.LL. della Regione Campania.

Il Distretto Sanitario 53 proponente sarà responsabile della trasmissione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Russo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora

*Al M. L. Di... - UOAN. D. 53
x camp...
04/06/2012*



Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80153 Castellammare di Stabia (NA)
U.O.S. Contenzioso Amministrativo
Area Funzionale Affari Legali
Responsabile: Avv. Peluso Rosa Anna
Via Nilde Jotti - Pomigliano d'Arco (NA)
Tel 0813173134; fax 0813173135
E-mail Pec - ra.peluso@pec.asl3sud.na.it
Sito: www.aslnapoli3sud.na.it

Prot. n. *1670*
Del... *01.06.2012*

- Al Direttore Responsabile del Dipartimento della Riabilitazione Dott. L. Fiorenza
- Al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 53 Dott. F. Primiano
- Al Responsabile del Servizio GEF Dott. D. ...
- Al Sig. Direttore Generale
- Al Sig. Direttore Sanitario
- Sede

E p.c.

OGGETTO: Ricorso TAR Campania - Napoli n. RG 658/2012 promosso dalla Cooperativa Sociale Centro Medicina Psicosomatica. Trasmissione sentenza n. 2589/2012.

Unitamente alla presente, e per il seguito di competenza, si trasmette la sentenza in epigrafe indicata con la quale l'adito TAR Campania, accogliendo le argomentazioni prospettate dalla difesa dell'ASL, ha respinto il ricorso proposto dalla Cooperativa Sociale Medicina Psicosomatica.

Il Responsabile dell'U.O.S.
Contenzioso Amministrativo
Avv. Peluso Rosa Anna
Rosa Anna Peluso

Il Responsabile dell'Area
Funzionale Affari Legali
Avv. Di Biasi Chiara
Chiara Di Biasi

[Handwritten signatures and marks]

*04/06/12
2589*



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE PRIMA



Avvocato Difensore:

Di Biase Chiara
Peluso Rosa Anna

Presso:

Peluso Rosa Anna
Segr. T.A.R. Napoli Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 30/05/2012 con il n. 2589/2012 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 658/2012

Parti

Cooperativa Sociale Centro Medicina Psicosomatica

Avvocati

Danneo Antonietta
Di Lieto Andrea
Iannotta Lucio

Contro:

Parti

A.S.L. Napoli 3 Sud, ed altri

Avvocati

Peluso Rosa Anna
Di Biase Chiara

Napoli, 30/05/2011

Il Direttore

*R.E. 1668
01/06/2012*

N. 02589/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cooperativa Sociale Centro Medicina Psicosomatica, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Di Lieto, Lucio Iannotta ed Antonietta Danneo, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, via Domenico Morelli, n. 7;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

Regione Campania, in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Danila Amore, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

A.S.L. Napoli 3 Sud, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Anna

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosa Anna', located in the bottom right corner of the page.

Peluso, Chiara Di Biase, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Giuseppe Ciccarelli, Nicola Colaps, Sebastiano Coppola, Francesca D'Auria, Arcangelo De Riso, Maria Filosa, Alessandra Iacopino, Armando Mascolo, Antonio Novi e Marilena Stile, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Valeria Ruggiero e Clarissa Cocchiarella, con domicilio eletto presso Antonietta Danneo in Napoli, via Domenico Morelli, n. 7;

per l'annullamento

con ricorso originario:

- del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. I/34269/AREAI/Ter/O.S.P. del 22 dicembre 2011 adottato dal Prefetto di Napoli e di tutti gli atti di indagine connessi;
- della delibera n. 27 del 17 gennaio 2012, con la quale il Direttore Generale dell'A.s.l. Napoli 3 sud ha disposto la risoluzione del contratto stipulato in data 26 settembre 2011 relativo alla branca di riabilitazione ed ha disposto l'applicazione della penale del 10% del valore del contratto, con sospensione del temporaneo accreditamento;
- del decreto dirigenziale n. 10 del 18 gennaio 2012 del dirigente del Settore assistenza sociale della Regione Campania di revoca dell'aggiudicazione definitiva di cui al decreto dirigenziale n. 953 del



21 dicembre 2009 per la gestione dei servizi e della attività socio-formativa dei non vedenti dell'Istituto Paolo Colosimo, affidata alla ricorrente in a.t.i. con la cooperativa sociale GESCO (mandataria);
 - di tutti gli atti connessi, ivi compreso il protocollo di legalità ed il diniego di ostensione dell'informativa prefettizia.

con motivi aggiunti depositati il 12 aprile 2012:

- dei medesimi atti già gravati, nonché del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. I/34269/AREAI/Ter/O.S.P. del 19 dicembre 2011 adottato dal Prefetto di Napoli e degli ulteriori atti investigativi depositati in giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli, della Regione Campania e dell'A.S.L. Napoli 3 Sud;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. I/34269/AREAI/Ter/O.S.P. del 22 dicembre 2011 adottato dal Prefetto di Napoli, ed i connessi provvedimenti dirigenziali, con i quali, per effetto del decreto prefettizio, da un lato

il Direttore dell'A.s.l. Napoli 3 Sud, in data 17 gennaio 2012, ha disposto la risoluzione del contratto stipulato in data 26 settembre 2011 relativo alla branca di riabilitazione ed ha disposto l'applicazione della penale del 10% del valore del contratto, con sospensione del temporaneo accreditamento, e dall'altro la Regione Campania, in data 18 gennaio 2012, ha revocato l'aggiudicazione relativa all'appalto per la gestione dei servizi e della attività socio-formative dei non vedenti dell'Istituto Paolo Colosimo, affidata alla ricorrente in a.t.i. con la cooperativa sociale GESCO (mandataria).

Con motivi aggiunti sono stati anche impugnati una serie di atti di indagine alla base dell'informativa prefettizia gravata.

La parte ricorrente denuncia l'illegittimità dei riferiti atti deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere (presupposto erroneo, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione del giusto procedimento, motivazione errata, perplessità, contraddittorietà, illogicità, atipicità dell'atto, falsità della causa).

Resistono in giudizio l'amministrazione degli interni, la Regione e l'amministrazione sanitaria locale, che concludono per la infondatezza del ricorso.

Respinta l'istanza cautelare con ordinanza n. 355 del 2012, all'udienza del 23 maggio 2012 la causa è trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Per valutare la consistenza dei motivi di doglianza prospettati con il ricorso originario ed i connessi motivi aggiunti occorre partire da



alcune considerazioni preliminari in merito alla interdittiva antimafia oggetto del presente giudizio.

Alla luce di orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa, è opinione comune:

- che la misura in questione, per la sua natura cautelare e preventiva, non richieda la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste;
- che dunque ciò che deve essere provato non è la intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza;
- che l'insieme degli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico, ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione ad uno specifico quadro indiziario nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;
- che l'interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là della individuazione delle responsabilità penali, cosicchè anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva.

Muovendo da tali necessarie premesse, il Collegio ritiene che nella



fattispecie in esame la adozione della misura interdittiva nei confronti della società ricorrente appare giustificata sulla base degli elementi indiziari richiamati del provvedimento del Prefetto.

Col primo motivo del ricorso introduttivo, la società ricorrente denuncia carenza di motivazione del decreto di revoca e della presupposta misura interdittiva.

Il motivo è infondato.

Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il provvedimento prefettizio è legittimamente motivato, come nel caso in esame, *per relationem* agli atti istruttori delle forze di polizia ivi richiamati.

Quanto al provvedimento di risoluzione del contratto, pacificamente attratto alla giurisdizione del Giudice amministrativo (vedi, per tutte, Cass. SS.UU. 29 agosto 2008 n. 21928), a motivare lo stesso è sufficiente l'individuazione della presupposta informativa antimafia e del conseguente vincolo che, dal suo effetto interdittivo, discende per l'azione della stazione appaltante, la quale non ha evidenziato elementi – relativi alla gestione del contratto - ostativi rispetto all'interruzione del rapporto negoziale, i quali sono stati presi in considerazione mediante la cessazione differita per evitare l'interruzione del servizio in favore dei soggetti videolesi (delibera regionale n. 164 del 18 gennaio 2012).

Parimenti infondata è la censura relativa alla mancanza di partecipazione al procedimento da parte del destinatario della misura



interdittiva.

Vale appena osservare che la disciplina delle informazioni antimafia partecipa della medesima *ratio* delle misure di prevenzione, ed è intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici (C.d.S., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710); esse, pertanto, costituiscono degli strumenti, con funzione spiccatamente cautelare e preventivo, di contrasto della criminalità organizzata e di conseguenza la ordinarie garanzie di partecipazione al procedimento risultano inapplicabili, tenuto anche conto del contenuto riservato degli atti e documenti a supporto della valutazione prefettizia.

Peraltro vale soggiungere, ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione delle informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società anche a rapporti di convenzionamento, che le stesse devono ritenersi di applicazione rigorosa ma generale, ogni qual volta l'impresa sospettata abbia un contatto con le pubbliche amministrazioni necessario per lo svolgimento della propria attività, salvo che la legge non disponga diversamente.

Tali conclusioni non risultano scalfite dall'introduzione del peculiare procedimento di audizione previsto dall'articolo 5 del d.P.R. n. 150 del 2010 (destinato ad essere sostituito dal codice delle leggi antimafia (d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159), che si configura come parentesi procedimentale eventuale, rimessa alla piena discrezionalità

dell'organo decidente ("ove lo ritenga utile").

Allo stesso modo il potere di effettuare verifiche ed accertamenti sul cantiere (articolo 2 del medesimo d.P.R.), lungi dal vincolare il procedimento di adozione delle informative antimafia (come sostiene la tesi del ricorrente), costituisce esclusivamente uno strumento ulteriore a disposizione del Prefetto, qualora le circostanze ne suggeriscano l'utilità in chiave investigativa.

Con i restanti motivi di gravame, la ricorrente denuncia la insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento prefettizio e la carenza della relativa istruttoria.

Poiché il ricorso introduttivo è stato proposto prima ancora che la ricorrente potesse conoscere il contenuto degli atti istruttori, la cui ostensione è avvenuta soltanto in giudizio, le censure sono meglio sviluppate e precisate nel ricorso per motivi aggiunti, dove specificamente è contestata la concludenza degli elementi raccolti a carico della società.

Ad avviso del Collegio nessuno dei rilievi evocati riveste consistenza tale da incidere sulla legittimità della interdittiva prefettizia, e ciò per le considerazioni che seguono.

Ed invero la informativa gravata ruota intorno ad un'indagine penale che ha colpito, fra gli altri, una ex consigliera del Centro Medicina Psicosomatica, moglie dell'attuale amministratore unico, per una ipotesi di reato di sicura allarme sociale (estorsione), aggravata dall'aver agito avvalendosi del condizionamento mafioso.

Secondo il ricorrente non sarebbe possibile addebitare al centro ipotesi delittuose riconducibili ad un soggetto oramai estraneo dal gruppo di gestione.

La tesi non convince.

Nella specie l'U.T.G. ha offerto una ragionevole prospettazione in chiave di effettivo sospetto di prossimità del centro medico ad ambienti della criminalità organizzata.

La gestione familiare della società (attestata dall'avvicendamento nelle cariche sociali) e la fattispecie di reato (relativo al mancato pagamento di prestazioni professionali per lavori edili), unitamente alla modalità di perpetrazione del reato (come cristallizzata nella misura cautelare coercitiva), offrono quell'indice di permeabilità mafiosa sufficiente, secondo la consolidata giurisprudenza, a sostenere un giudizio sfavorevole in sede di informativa prefettizia.

A fronte di tale ricostruzione, insindacabile nel merito se non per vizi macroscopici, poco rilevano la sussistenza di una separazione legale fra i coniugi del 2007 e la successiva scarcerazione dell'imputata.

Nel caso di specie, infatti, la valutazione resa in sede penale sui fatti contestati, che pure deve rappresentare ineludibile punto di partenza per la valutazione prefettizia, sfuma di fronte ad un quadro familiare ed imprenditoriale ritenuto significativo di pesanti pericoli di condizionamento.

Vale osservare che il mero rapporto di parentela di per sé può, in taluni casi, costituire giustificazione prevalente (o addirittura, come

nella specie, esclusiva) dell'analisi prefettizia.

Sul punto vanno evitate soluzioni aprioristiche, essendo detto rapporto il dato storico che forma la premessa minore di un'inferenza calibrata sulla regola (massima d'esperienza) secondo cui il vincolo di sangue con associati mafiosi espone il soggetto all'influsso dell'organizzazione, se non impone un coinvolgimento nella stessa.

Ma l'attendibilità dell'inferenza dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l'intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce (cfr. Tar Napoli, I, sent. 25871 del 2010).

Qui l'intensità del vincolo è massima (trattandosi di rapporti di coniugio) ed il quadro di riferimento palesa un contesto imprenditoriale a valenza familiare (come dimostrato dalla dinamica della gestione societaria), in cui sono presenti allarmanti coinvolgimenti con le associazioni criminali egemoni nel territorio.

Pertanto, alla luce delle pregnanti modalità della condotta criminosa inserite nel contesto dell'ambito geografico di riferimento, gli elementi di sospetto nei confronti del centro medicina psicosomatica colpito dalla misura interdittiva sono sufficienti a suffragare, quanto meno in termini di non irragionevolezza, la valutazione prognostica affidata al Prefetto.

Quanto allo sviluppo processuale delle contestazioni penali, vale appena osservare che la scarcerazione trae il suo principale



fondamento nel trascorrere del tempo e nel connesso esaurimento dell'effetto dissuasivo, mentre la circostanza che l'indagata sia considerata estranea alla consorteria criminale organizzata non riveste significativo rilievo, poiché come già detto, l'informativa antimafia si basa sul semplice pericolo di condizionamento, il quale non richiede affatto l'inserimento del prevenuto all'interno dell'associazione camorristica, essendo diversi i piani su cui muovono l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.

Tali considerazioni, unitamente alle risultanze della documentazione agli atti di causa, conducono al rigetto di tutte le censure, ivi comprese quelle di mera illegittimità derivata avverso gli atti consequenziali emessi dall'amministrazione sanitaria locale (interruzione del rapporto di accreditamento ed applicazione della connessa penale).

Conclusivamente, per le ragioni esposte il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere respinti, siccome infondati.

Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità



amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio
2012 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



